



Verbale di Assemblea Straordinaria

27 luglio 2020 - n. 01/2020

L'anno 2020, il giorno 27, del mese di luglio, alle ore 06:00 in prima convocazione; ed alle ore 20,00, in seconda convocazione, presso i locali sociali, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato CATANIA SUB che assumerà la nuova denominazione **"CATANIA SUB ODV"**.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig.ra Maria Giovanna Wancolle, verbalizza il Sig. Francesco Privitera.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente il seguente o.d.g.:

A) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova normativa del 03 luglio.2014, N.117, "Codice del Terzo Settore".

B) Nomina membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;

C) Distacco della sezione ASD;

D) Varie ed eventuali.

- Sono presenti n. 11 soci su n. 15, regolarmente iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea, per discutere e deliberare:

1. Primo punto all'ordine del giorno: Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova normativa del codice del Terzo Settore.

Il Presidente illustra il nuovo statuto che è stato messo a disposizione di tutti gli associati, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea, e comunica l'obbligo di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo al nuovo codice del Terzo Settore.

2. Secondo punto all'ordine del giorno: Rinnovo cariche sociali: vengono nominati per alzata di mano:

- Presidente Wancolle Maria Giovanna,
- Vice Presidente: Privitera Francesco,

- Consiglieri: Scarpato Gaetano, Privitera Giulia e Privitera Luigi;
- Organo di Controllo (membro unico): Magliarisi Rosario.

Si dà incarico all'organo di controllo di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26, del codice del Terzo Settore, che ad essi è attribuita la rappresentanza disgiunta.

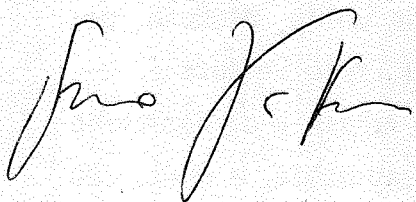
Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità le modifiche sopra esposte.

3. Terzo punto all'ordine del giorno: Il nuovo ordinamento di Terzo Settore, non prevede l'esistenza di una ASD collegata ad una ODV, anche se con sezione autonoma. L'Assemblea delibera l'eliminazione della sezione ASD Catania Sub.

4. Quarto punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dando mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro, come previsto dall'art. L.266/91. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Il Segretario



Il Presidente




STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CATANIA SUB
Ente del Terzo Settore (ODV)

Art. 1 - Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

- 1) E' costituita ai sensi del codice Civile e del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, N. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: **"CATANIA SUB ODV"** – da ora in avanti denominata "Associazione";
- 2) Essa ha sede legale nel Comune di Catania;
- 3) Ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, Finalità ed Attività

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'Associazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione svolge la sua attività promuovendo ogni forma di volontariato attivo: a tutela dell'ambiente, nei confronti delle persone diversamente abili, nel sociale e nelle attività di prevenzione e di soccorso di pubbliche necessità rientranti nel settore degli interventi di Protezione Civile e di Vigilanza Ambientale in Italia e all'estero;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle generali, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'Associazione dedica la sua attenzione ai problemi concernenti, la conoscenza, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente, soprattutto quello acquatico e lacustre.

S'impegna a promuovere i principi della sostenibilità ambientale, nell'ambito delle proprie attività e in particolare nelle scuole.

L'Associazione si vuole impegnare nella valorizzazione delle aree marittime protette, delle riserve naturali e ad avvicinare le nuove generazioni ai temi ambientali, favorendo un atteggiamento di apertura per il prossimo e di rispetto per il mondo naturale.

E' attività fondamentale:

- a) la difesa dell'ambiente e della biodiversità da tutti i degradi;



- b) la diffusione di una cultura ecologica;
- c) la promozione di una società più sobria, impegnata in un consumo responsabile delle risorse della Terra, attenta ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi;
- d) la diffusione di cittadinanza attiva e del volontariato, inteso come impegno di modello civile, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non utilitaristica;
- e) l'attività di vigilanza anche con volontari formati e qualificati per il rispetto delle norme poste a tutela degli ecosistemi. Per il raggiungimento di questo scopo l'Associazione utilizza anche gli strumenti processuali che ritiene più idonei quali, a titolo di esempio, la presentazione di ricorsi, denunce, querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.
- f) oltre all'opera di sensibilizzazione e di denuncia contro gli attacchi al già precario equilibrio ecologico, l'Associazione impegnerà i propri iscritti, in Italia ed all'estero, in azioni concrete di recupero o salvaguardia ambientale di zone d'interesse ecologico, naturalistico, faunistico, artistico. Per il raggiungimento di questo scopo, l'Associazione si propone la promozione di aree naturali protette, di siti d'importanza naturalistica e storica, di parchi urbani e suburbani nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti.
- g) l'Associazione s'impegna nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico, nel recupero delle tradizioni culturali locali, nella tutela del paesaggio, organizzando anche percorsi didattici per la conoscenza del territorio e delle sue risorse.
- h) i Volontari saranno formati per i loro compiti attraverso specifici corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione, per svolgere con uomini e mezzi, a titolo di volontariato, su propria iniziativa e/o a richiesta di Autorità o di privati, servizi di assistenza, di salvataggio e/o di recupero di persone o di beni in pericolo di perdersi in mare o nelle acque interne.
- i) l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



I servizi e le attività rese dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli Enti Pubblici.

Tutti i soci godono di copertura assicurativa.

Art. 3 – Aderenti – Numero - Norme di ammissione ed esclusione

- 1) Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 2) Possono aderire all'Associazione, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3) Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. L'ammissione, ratificata dalla prima assemblea utile, verrà comunicata all'associato ed annotata nel libro degli associati.
- 4) Nella domanda di adesione, contenente: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e mail, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve motivarlo entro 60 giorni e comunicarlo agli interessati. I quali potranno entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, nella prima convocazione utile.
- 6) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

- Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle Attività dell'associazione e controllarne l'andamento,
 - frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- i soci minorenni saranno rappresentati a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione dal genitore esercente la potestà parentale, il quale risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
 - Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni,
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

Art. 5 - Decadenza dei soci

- 1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria, comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo che dovrà emettere giusta delibera di conferma da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con l'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima;
 - morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento chiesto della quota associativa e/o assicurativa;
 - l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni, nelle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
 - morte.
- 2) I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili;



- 3) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
- 4) L'associato escluso non può essere più ammesso.

Art. 6 – Gli Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo),
- il Presidente,
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – L'Assemblea

- 1) L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 2) Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato potrà portare un massimo di tre deleghe. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
- 3) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data della mail, o del timbro postale, o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano, oltre che con avviso affisso nella sede sociale. La comunicazione dovrà contenere: il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

- 
- 5) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Ogni socio può portare massimo tre deleghe.
- 6) Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 7) Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 9) L'Assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:
- eleggere il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del-
- l'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto
- o dalla sua competenza.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni delle assemblee;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale,
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - deliberare le azioni disciplinare nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - assumere il personale nei limiti imposti dall'art. 3, comma 4, L. 266/91;
 - ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività, autorizzandone la spesa;
- 1) L'organo di amministrazione è formato tra 3 e 5 elementi, tutti nominati dall'assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
 - 2) L'Organo di Amministrazione si riunisce ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 - 3) Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
 - 4) Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel co. 6 art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.
 - 5) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – il Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti ed a maggioranza dell'assemblea;
2. Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per:
 - scadenza del mandato,
 - dimissioni volontarie;
 - per revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi.Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
6. In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del consiglio più anziano d'età.

Art. 10 – L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Il membro dell'organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed



attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il componente l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti ispezione e di controllo, ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Gratuità e durata delle cariche

- 
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate.
 2. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
 3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere dello stesso quadriennio.

Art. 12- Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, nonché nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività: da quote associative, da contributi degli associati e dai privati, dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi da organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 - Quote sociali

1. La quota associativa è fissata dall'Assemblea: è annuale, non frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.
2. Gli Associati non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni delle Assemblee, né prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivi e consuntivi sia dell'Associazione che delle Sezioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 18 - Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni separate con autonomia patrimoniale, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere gli scopi sociali senza modifiche dello Statuto.

Art. 18/bis

Le norme statutarie dell'Associazione si applicano anche alle sezioni.

Art. 19 - Libri

10 - Direzione Provinciale di Car.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 20 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 – I lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari.

art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, od altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme del e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e, in quanto compatibile dal Codice Civile.

Catania, lì 27 luglio 2020



Segretario assemblea

Presidente assemblea

REG TO ALNR. 2960 SERIE 31
IL 12/08/20 RISCOSSI € 12.500,00

D' Urso Salvo

(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodari)



COPIA CONFESSIONE ALL'ORIGINAL
DATA 12-08-2020